

dossier

11 novembre 2021

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*

D.L. 127/2021 – A.C. 3363



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 456/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento affari sociali

Tel. 066760-3266 st_affarisociali@camera.it -  [@CD_sociale](https://twitter.com/CD_sociale)

Progetti di legge n. 479/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D21127b.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

▪ Articoli 1 e 3, Articolo 3-bis, Articolo 3-ter (<i>Certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato</i>)	3
▪ Articolo 2 (<i>Impiego delle certificazioni verdi da parte dei magistrati negli uffici giudiziari</i>)	17
▪ Art. 3-quater (<i>Compatibilità con altre prestazioni lavorative per il personale di enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale</i>)	20
▪ Articolo 4 (<i>Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi</i>)	21
▪ Articolo 4-bis (<i>Campagne nei luoghi di lavoro di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione contro il COVID-19</i>)	28
▪ Articolo 5 (<i>Norme sulle certificazioni verdi COVID-19</i>)	29
▪ Articolo 6 (<i>Misure urgenti per lo sport</i>)	41
▪ Articolo 7 (<i>Contact Center per le certificazioni verdi Covid-19</i>)	44
▪ Articolo 8 (<i>Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative</i>)	46
▪ Articolo 8-bis (<i>Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico</i>)	47
▪ Articolo 9 (<i>Disposizione di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19</i>)	49
▪ Articolo 10 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	50
▪ Articolo 10-bis (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	51
▪ Articolo 11 (<i>Entrata in vigore</i>)	52

Schede di lettura

Articoli 1 e 3, Articolo 3-bis, Articolo 3-ter
(Certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato)

Gli **articoli 1 e 3**, modificati nel corso dell'esame al Senato, inseriscono, rispettivamente, un articolo 9-*quinquies* ed un articolo 9-*septies* nel [D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87](#) -, e dispongono, per il periodo **15 ottobre 2021-31 dicembre 2021**¹, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - **di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro - in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto - sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato**. Al riguardo, l'**articolo 1** concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni (**comma 1, capoversi 1 e 2**)², mentre l'**articolo 3** concerne i lavoratori operanti nel settore privato, ivi compresi i suddetti soggetti in formazione o volontari (**comma 1, capoversi 1 e 2**). Le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche. Una delle differenze riguarda (**comma 1, capoverso 7, dell'articolo 3**) la possibilità, prevista per le imprese private aventi meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore (a prescindere dalla successiva generazione di un certificato verde COVID-19) per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione - fermo restando che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione -. Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'**esenzione** dalla condizione suddetta (ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro) del possesso del certificato verde COVID-19 per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19

¹ Il termine finale, come indicato nel **capoverso 1** del **comma 1** di ciascuno dei **due articoli**, corrisponde a quello attualmente previsto per la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (ai sensi dell'articolo 1 del [D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126](#)).

² Le linee guida - stabilite con [D.P.C.M. del 12 ottobre 2021](#) - per l'omogenea definizione delle modalità organizzative nelle pubbliche amministrazioni delle verifiche sulle condizioni in oggetto hanno esteso (sempre con riferimento al periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021) l'applicazione delle condizioni in esame a tutti i soggetti che intendano accedere, per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione di servizi erogati dall'amministrazione, ad una struttura sede di uffici pubblici. Riguardo a tali linee guida, cfr. la parte della presente scheda relativa al **comma 5 dell'articolo 1**.

(**capoverso 3 dell'articolo 1, comma 1, e capoverso 3 dell'articolo 3, comma 1**). Le norme in esame pongono altresì, a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche - anche a campione - del rispetto delle condizioni di accesso summenzionate nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche (**capoversi 4 e 5 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi 4 e 5 dell'articolo 3, comma 1**). **Con una modifica approvata al Senato** (che ha integrato il **comma 1, capoverso 5, dell'articolo 1 e del comma 1, capoverso 5, dell'articolo 3**) viene previsto che i lavoratori, pubblici e privati, possano richiedere di consegnare al proprio datore copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità. **L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, inserisce un **articolo 9-novies** nel citato D.L. n. 52, diretto a specificare che, qualora **la scadenza di un certificato verde COVID-19 di un dipendente, pubblico o privato, si collochi nell'ambito della giornata lavorativa del soggetto**, il medesimo può permanere nel luogo di lavoro, ai soli fini del completamento della medesima giornata lavorativa. Per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (**capoversi da 7 a 9 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi da 8 a 10 dell'articolo 3, comma 1**). Disposizioni specifiche sono previste per i **titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice** (**capoverso 11 del comma 1 dell'articolo 1**). Una clausola di chiusura viene posta per gli **organi costituzionali** (**capoverso 12 dell'articolo 1, comma 1**). Si ricorda inoltre che, nell'ambito del settore pubblico, alcune norme specifiche (nella materia in esame) sono poste dalla novella di cui all'**articolo 2** per **gli uffici giudiziari** (la quale, in larga misura, rinvia a sua volta alle norme stabilite dalla novella di cui al presente **articolo 1**)³; il **capoverso 10 dell'articolo 1, comma 1**, estende alcune disposizioni specifiche di cui al suddetto **articolo 2** anche ai casi in cui i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e i componenti delle commissioni tributarie siano collocati fuori ruolo presso pubbliche amministrazioni.

Riguardo ad un quadro generale della disciplina dei certificati verdi COVID-19, **si rinvia** alla scheda di lettura relativa all'**articolo 5 del presente decreto**⁴.

³ Si rinvia alla scheda di lettura dell'**articolo 2**.

⁴ Cfr., in tale scheda, il paragrafo "Quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19".

Riguardo all'ambito di applicazione - nel **periodo temporale summenzionato** - delle norme di cui agli **articoli 1 e 3** in esame, si rileva, più in particolare, che:

- per l'individuazione (ai fini in oggetto) del settore lavorativo pubblico, il **capoverso 1 dell'articolo 1, comma 1**, fa riferimento - limitatamente alle unità ubicate nel territorio nazionale e nelle quali il soggetto in questione svolga la propria attività lavorativa, oppure di formazione o di volontariato - alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni⁵, alle autorità amministrative indipendenti - ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) -, alla Banca d'Italia, agli enti pubblici economici e agli organi di rilievo costituzionale⁶;
- sia nel settore pubblico sia in quello privato, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso viene posto con riferimento a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, presso le amministrazioni suddette⁷ o presso i luoghi di lavoro privati, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (**capoversi 1 e 2 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi 1 e 2 dell'articolo 3, comma 1**); l'obbligo è posto esclusivamente con riferimento all'accesso presso i rispettivi luoghi in cui si devono svolgere le attività suddette⁸. Le norme, almeno letteralmente, non

⁵ Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#)", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

⁶ Per gli organi invece costituzionali, il successivo **capoverso 12** reca, come accennato, una clausola di chiusura. Cfr. *infra* al riguardo.

⁷ Il **capoverso 1 dell'articolo 1, comma 1**, esplicita che l'ambito in esame comprende anche il personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni.

⁸ Tuttavia, come accennato, le linee guida - stabilite con [D.P.C.M. del 12 ottobre 2021](#) - per l'omogenea definizione delle modalità organizzative nelle pubbliche amministrazioni delle verifiche sulle condizioni in oggetto hanno esteso (sempre con riferimento al periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021) l'applicazione delle condizioni in esame a tutti i soggetti che intendano accedere, per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione di servizi erogati dall'amministrazione, ad una struttura sede di uffici pubblici. Riguardo a tali linee guida, cfr. la parte della presente scheda relativa al **comma 5 dell'articolo 1**.

pongono esclusioni per i luoghi di lavoro costituiti da abitazioni private; al riguardo, in base alle [faq](#) pubblicate su sito istituzionale governativo, ai fini dello svolgimento di lavoro in modalità agile (da remoto) non è richiesto il possesso del certificato verde COVID-19, mentre quest'ultimo è necessario per i lavoratori domestici (ai fini dell'accesso agli immobili dei relativi datori di lavoro). Le medesime [faq](#) indicano che: il possesso del certificato verde COVID-19 è necessario anche ai fini dell'accesso al luogo di lavoro da parte del titolare dell'azienda (o di altra struttura), oltre che dei lavoratori, ivi compresi gli autonomi, e dei soggetti che svolgano ivi attività di formazione o di volontariato; i lavoratori autonomi che svolgono prestazioni di servizi in abitazioni private possono accedere alle medesime anche in mancanza di un certificato verde COVID-19.

Si consideri l'opportunità di una definizione esplicita nel presente articolato del complesso di tali profili. Si valuti altresì l'opportunità di esplicitare che la condizione suddetta del possesso non si applichi ai datori di lavoro domestico (ai fini dell'accesso o permanenza nei relativi immobili);

- viene poi specificato – **in forza di una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato** - con riferimento al settore privato (**art. 3, comma 1**), che l'ambito dei soggetti in formazione comprende anche i discenti;

*si consideri l'opportunità di valutare se questa specificazione debba essere posta, per ragioni di coordinamento, anche nell'**articolo 1**, relativo al settore pubblico;*

- **l'articolo 3-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato**, specifica che anche **per gli operatori del servizio civile universale**, che prestano il proprio servizio presso soggetti pubblici o privati, si applicano le norme in esame (in particolare, le norme relative al settore lavorativo pubblico o a quello privato, a seconda della natura del soggetto presso cui si svolga il servizio civile)⁹;
- sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'esenzione dalla condizione suddetta (relativa all'accesso ai luoghi di lavoro) del possesso del certificato verde COVID-19 per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19 (**capoverso 3 dell'articolo 1, comma 1, e capoverso 3 dell'articolo 3, comma 1**); tale certificazione medica è rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Si ricorda che, attualmente, ai fini dell'esenzione da alcuni degli obblighi di

⁹ Riguardo alla disciplina del servizio civile universale, cfr. il [D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40](#).

possesso, per determinati fini, di un certificato verde COVID-19, la [circolare](#) del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309, definisce le modalità del rilascio (a titolo gratuito) delle certificazioni di esenzione in formato cartaceo¹⁰ - le quali, in base alla proroga posta dalla successiva [circolare](#) del Ministero della salute del 25 settembre 2021, prot. n. 43366, sono valide - ai fini dell'esenzione in oggetto - fino al **30 novembre 2021**¹¹ -; la suddetta circolare del 4 agosto 2021 esclude, per la tutela della riservatezza, che le medesime certificazioni indichino la motivazione clinica dell'esenzione e specifica altresì quali siano i singoli possibili motivi di esenzione¹². Le circolari in oggetto hanno definito un quadro transitorio, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 3, del [D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87](#), nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal medesimo comma¹³ - decreto di definizione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle suddette certificazioni (relative all'esenzione) e le cui disposizioni devono essere intese anche ad assicurare, nell'ambito della verifica digitale, la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni medesime¹⁴ -;

¹⁰ Tali certificazioni - in base alla [circolare](#) - possono essere rilasciate dai "medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali" o dal medico di medicina generale (o dal pediatra di libera scelta) dell'assistito.

¹¹ Tale validità, fino al medesimo termine del **30 novembre 2021**, è riconosciuta anche per i certificati di esclusione vaccinale emessi dai Servizi sanitari regionali prima della citata circolare del 4 agosto 2021 ("nel frattempo - prosegue la stessa circolare - le regioni provvederanno a rivalutare le predette certificazioni alla luce dei criteri e contenuti indicati nella presente circolare").

¹² In base alla suddetta [circolare](#) del 4 agosto 2021, la documentazione clinica relativa alla certificazione deve essere archiviata, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali, con modalità definite dalle singole regioni o province autonome. Riguardo alle donne in gravidanza, cfr. anche la [circolare](#) del Ministero della salute del 24 settembre 2021, prot. n. 43293.

Si ricorda, inoltre, che la possibilità di rilascio di un certificato ai fini dell'esenzione in oggetto - sempre con validità **fino al 30 novembre 2021** - è prevista anche per i soggetti a cui sia stato somministrato, nell'ambito della "sperimentazione COVITAR", il "vaccino ReiThera"; tale possibilità, in base alle circolari del Ministero della salute [del 5 agosto 2021, prot. n. 35444](#), e [del 25 settembre 2021, prot. n. 43366](#), viene prevista nelle more della definizione delle indicazioni relative alla vaccinazione di tali soggetti con un prodotto autorizzato (contro il COVID-19).

¹³ Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

¹⁴ Si segnala che, in sede di [risposta](#), pubblicata il 6 settembre 2021, ad alcuni quesiti in materia di certificati verdi COVID-19, il Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato l'esigenza di definizione di garanzie maggiori - sotto il profilo della protezione dei dati - in merito alla regolamentazione transitoria suddetta, relativa alla certificazione di esenzione in forma cartacea; tale certificazione - afferma il Garante -, nel rispetto del principio di

- restano ferme le norme specifiche, richiamate dal **capoverso 1 dell'articolo 1, comma 1**, e dal **capoverso 1 dell'articolo 3, comma 1**, sia sugli obblighi di possesso del certificato verde COVID-19 per l'accesso alle strutture concernenti i servizi educativi per l'infanzia, l'istruzione, la formazione professionale, l'università e la formazione superiore¹⁵ sia sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per lo svolgimento delle attività lavorative nell'ambito sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale o in alcune strutture residenziali e semiresidenziali¹⁶.

Come accennato, le norme in esame pongono, a carico dei datori di lavoro, pubblici¹⁷ e privati, l'obbligo di definizione - entro il 15 ottobre 2021 - delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche - anche a campione - del rispetto della condizione di accesso summenzionata nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche (**capoversi 4 e 5 dell'articolo 1, comma 1**, e **capoversi 4 e 5 dell'articolo 3, comma 1**).

Con riferimento ai lavoratori che svolgano prestazioni in luoghi diversi da quelli del proprio datore di lavoro, l'obbligo di verifica è posto anche a carico di quest'ultimo.

Si valuti l'opportunità di chiarire se l'obbligo si applichi ai datori anche con riferimento ai lavoratori che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro, non accedano mai a luoghi di lavoro del proprio datore e, in ipotesi affermativa, di chiarire quali siano le modalità di svolgimento di tale verifica.

Con riferimento all'istituto della somministrazione di lavoro, **l'articolo 3, così modificato nel corso dell'esame al Senato**, esclude dall'obbligo di verifica il somministratore, con riferimento ai periodi di svolgimento della prestazione (da parte del lavoratore) presso un utilizzatore, e di prevedere che il medesimo somministratore informi il lavoratore circa gli obblighi posti dalla disciplina in esame ai fini dell'accesso al luogo di lavoro.

Si valuti l'opportunità di chiarire se tale esclusione dall'obbligo di verifica riguardi anche l'ipotesi in cui l'utilizzatore sia una pubblica amministrazione.

Riguardo all'ambito degli obblighi suddetti, inerenti all'organizzazione delle verifiche e allo svolgimento delle stesse, le norme in esame fanno

minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del [regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, "non deve comportare la rilevazione di dati eccedenti le finalità perseguite e, in particolare, di dati inerenti la condizione sanitaria dell'interessato".

¹⁵ In merito, le norme sono poste dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del citato D.L. n. 52 del 2021.

¹⁶ Questo secondo gruppo di norme richiamate è costituito dagli articoli 4 e 4-bis del [D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76](#).

¹⁷ Riguardo all'individuazione, ai fini in esame, della figura del datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, cfr. *infra*.

riferimento, come detto, alla figura dei datori di lavoro; tali obblighi sono a carico dei medesimi, riguardo all'accesso alle relative strutture, anche con riferimento ai soggetti che svolgono ivi attività di lavoro autonomo o di formazione o di volontariato (cfr. le [faq](#) pubblicate su sito istituzionale governativo).

Nella suddetta definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, il datore di lavoro prevede in via prioritaria, ove possibile, che i controlli siano effettuati - come detto, anche a campione - al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individua, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione dell'eventuale violazione degli obblighi (ai fini dell'accesso) di possesso o di esibizione su richiesta del certificato verde COVID-19.

Le [faq](#) pubblicate su sito istituzionale governativo indicano che il titolare dell'azienda (o di altra struttura) è soggetto (ai fini dell'accesso alla medesima) ai controlli da parte della persona o delle persone individuate per i controlli medesimi e che anche il datore di lavoro domestico è tenuto alla verifica in oggetto sul relativo dipendente.

Si valuti l'opportunità di chiarire se e in quali termini l'obbligo di definizione delle modalità si applichi anche ai datori di lavoro domestico e se in ambiti limitati, come quello del lavoro domestico, il criterio della verifica a campione riguardi esclusivamente il profilo della cadenza temporale della verifica medesima¹⁸.

L'articolo 3-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, con l'introduzione di un **articolo 9-novies** nel citato D.L. n. 52, specifica che, qualora la scadenza di un certificato verde COVID-19 di un dipendente pubblico o privato si collochi nell'ambito della giornata lavorativa del soggetto, il medesimo può permanere nel luogo di lavoro, ai soli fini del completamento della medesima giornata lavorativa (e con esclusione delle sanzioni previste per la permanenza nel luogo di lavoro in carenza dei presupposti summenzionati). Tale previsione corrisponde all'indicazione già contenuta in una [faq](#) pubblicata su sito istituzionale governativo, secondo la quale, dopo la prima verifica positiva, il lavoratore ha diritto a completare la giornata lavorativa anche qualora, nel corso di essa, scada la validità del certificato verde COVID-19.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate (**capoverso 5 dell'articolo 1, comma 1, e capoverso 5 dell'articolo 3, comma 1**) con le modalità definite dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del citato D.L. n. 52 del 2021, e successive modificazioni. Si ricorda che, in base a tale norma: relativamente alle modalità di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 è stato emanato il [D.P.C.M. 17 giugno 2021](#), come

¹⁸ Riguardo all'esigenza di una reiterazione dei controlli, cfr. anche *infra*.

modificato, per l'ambito scolastico, dal successivo [D.P.C.M. 10 settembre 2021](#) e come ulteriormente modificato, in vari punti, tra i quali l'introduzione di una serie di altre possibili modalità di verifica, relative soprattutto all'ambito dei luoghi di lavoro, dal [D.P.C.M. 12 ottobre 2021](#); le verifiche non consentono di accertare il limite temporale di validità del certificato e la fattispecie in base alla quale è stato generato il medesimo. **Con una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato (al comma 1, capoverso 5, dell'articolo 1 e al comma 1, capoverso 5, dell'articolo 3)** è stato previsto che i lavoratori, pubblici e privati, possano richiedere di consegnare al proprio datore copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per l'intero periodo di validità della certificazione. In merito alle varie tipologie di verifica, **si rinvia** alla scheda di lettura dell'**articolo 5** del presente decreto¹⁹.

Si valuti l'opportunità di integrare il riferimento ai decreti summenzionati del Presidente del Consiglio dei ministri con il riferimento a quello previsto - ai fini della definizione delle modalità di verifica digitale delle suddette esenzioni - dal citato articolo 9-bis, comma 3, del D.L. n. 52 del 2021²⁰.

Riguardo al settore lavorativo pubblico²¹, il **capoverso 5 dell'articolo 1, comma 1**, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, possa adottare linee guida per l'omogenea definizione delle modalità organizzative di verifica in oggetto; per le regioni e gli enti locali le linee guida, ove adottate, sono definite previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali. Si ricorda che le suddette linee guida, relative alle pubbliche amministrazioni, sono state stabilite con [D.P.C.M. del 12 ottobre 2021](#) (successivo all'intesa sancita nella suddetta sede di Conferenza unificata il 7 ottobre 2021). Tra le disposizioni di quest'ultimo, si segnala - oltre ad alcune specificazioni sulle conseguenze derivanti dal mancato svolgimento della prestazione lavorativa (riguardo alle quali, cfr. *infra*) -, che: si fa riferimento alle diverse modalità di svolgimento delle verifiche previste dai decreti del Presidente del Consiglio sopra menzionati (per le quali si rinvia, come detto, alla scheda di lettura dell'**articolo 5** del presente decreto²²); si estende (sempre con riferimento al periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021) l'applicazione delle condizioni in esame a tutti i soggetti che intendano accedere, per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione di servizi erogati

¹⁹ Cfr., in tale scheda, il paragrafo "Quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19".

²⁰ Cfr. *supra*.

²¹ Cfr. *supra*.

²² Cfr., in tale scheda, il paragrafo "Quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19".

dall'amministrazione, ad una struttura sede di uffici pubblici; si specifica che, ai fini in oggetto, il datore di lavoro pubblico è costituito dal dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, ovvero da un lavoratore da questi delegato mediante atto scritto; il soggetto titolare della funzione impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare le attività di controllo; i controlli possono avvenire sia all'accesso della struttura (modalità indicata come soluzione prioritaria dalle linee guida, compatibilmente con le esigenze organizzative, in conformità con il criterio di priorità di cui al **comma 5** del presente **articolo 1**) sia all'interno della medesima; ciascuna amministrazione, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale ai punti di accesso e di verifica del possesso del certificato verde COVID-19, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale, al fine di consentire il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l'inizio dell'attività lavorativa in un ampio arco temporale²³. Inoltre, sempre con limitato riferimento al settore pubblico, con una **modifica all'articolo 1 approvata nel corso dell'esame al Senato**, viene specificato che il datore di lavoro (pubblico) fornisca idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle modalità organizzative adottate per le verifiche in oggetto.

Per le ipotesi in cui un lavoratore (non esente), pubblico o privato, comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19²⁴ o risulti privo della medesima certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro o durante la permanenza nel medesimo (ovvero rifiuti l'esibizione del certificato), le norme in esame prevedono in primo luogo (**capoverso 6 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi 6 e 7 dell'articolo 3, comma 1**) che il soggetto sia assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, con la conseguente sospensione della retribuzione o degli altri compensi o emolumenti, comunque denominati (con la relativa implicita esclusione del riconoscimento dei giorni ai fini previdenziali). Inoltre, viene escluso che le suddette assenze diano luogo a conseguenze disciplinari - mentre l'ipotesi di accesso al luogo di lavoro (o di permanenza) in mancanza delle condizioni in esame può dar luogo a sanzioni disciplinari, secondo i relativi regimi

²³ Si ricorda altresì che, secondo le linee guida in oggetto, qualora si dovesse rilevare - anche in via preventiva, in base alle comunicazioni rese dai lavoratori (riguardo alle quali, cfr. *infra*) - un'interruzione di servizio essenziale, il sindaco o il datore di lavoro per le altre amministrazioni può attivare, in via d'urgenza, convenzioni tra enti senza particolari formalità e, ai medesimi fini, "può essere adottata ogni misura di riorganizzazione interna, quale mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter impiegare personale" (per mancanza del certificato verde COVID-19).

²⁴ Riguardo a tali comunicazioni, cfr. anche *infra*.

(**capoverso 7 dell'articolo 1, comma 1, e capoverso 8 dell'articolo 3, comma 1**) - e viene fatto salvo - per i casi di assenze medesime - il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro²⁵.

Si ricorda che le linee guida relative alle pubbliche amministrazioni, stabilite dal citato [D.P.C.M. del 12 ottobre 2021](#), specificano che: la sospensione di ogni emolumento concerne anche le giornate festive o non lavorative incluse nel periodo di assenza e che tutti i giorni compresi in quest'ultimo non concorrono alla maturazione di ferie né sono riconosciuti ai fini dell'anzianità di servizio; l'individuazione dei lavoratori pubblici da adibire al lavoro agile (e delle relative rotazioni) non può essere operata sulla base del mancato possesso della certificazione verde COVID-19²⁶.

Per le imprese private con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore - a prescindere dalla successiva generazione di un certificato verde COVID-19 e fermi restando, in ogni caso, l'esclusione di sanzioni disciplinari e il diritto alla conservazione del posto di lavoro - per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione (**capoverso 7 citato dell'articolo 3, comma 1**)²⁷; tale sospensione, in ogni caso, non può avere una durata superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, fermo restando il suddetto limite temporale del 31 dicembre 2021 (e ferma restando, entro quest'ultimo limite, l'applicazione tassativa - a prescindere dalla sospensione - del regime suddetto di assenza ingiustificata); al riguardo, **con una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato**, è stato previsto che che il limite di dieci giorni sia computato solo con riferimento ai giorni lavorativi e che la sospensione sia rinnovabile (sempre per singoli periodi di dieci giorni lavorativi) fino al suddetto termine del 31 dicembre 2021 ed è stato esplicitato che, anche nei casi di sospensione in esame, è esclusa ogni conseguenza disciplinare e si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

²⁵ Secondo la [nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 ottobre 2021, n. 8526](#), il mancato accesso (per i motivi in esame) alla struttura pubblica dove si svolga un "progetto utile alla collettività" (PUC) costituisce (per il partecipante al progetto) assenza ingiustificata, con conseguente possibile decadenza dal Reddito di cittadinanza.

²⁶ Secondo le linee guida, inoltre, il lavoratore pubblico che dichiara il possesso della suddetta certificazione, ma che non sia in grado di esibirla, "deve essere considerato assente ingiustificato

e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile".

²⁷ Riguardo ai settori dei servizi educativi per l'infanzia, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'università e della formazione superiore, si ricorda che, in base alla norma specifica di cui al comma 2 del citato articolo 9-ter del D.L. n. 52 del 2021, a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro viene sospeso da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle altre istituzioni; la sospensione mantiene efficacia fino alla scadenza del contratto stipulato per la sostituzione (la durata del singolo contratto non può superare i quindici giorni) - ferma restando la prosecuzione della sospensione in assenza del conseguimento delle condizioni per l'accesso alla struttura -.

Si valuti l'opportunità di chiarire se la possibilità di sostituzione in esame riguardi anche i datori di lavoro privati diversi dalle imprese.

Si valuti l'opportunità di chiarire se (in relazione alle medesime assenze o sospensioni) il lavoratore (pubblico o privato) sia soggetto a risarcimenti di danni subiti dal datore di lavoro, secondo i relativi ordinamenti, civilistici e amministrativi, applicabili.

Si ricorda altresì che l'**articolo 3 del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, in fase di conversione alle Camere** - inserendo l'**articolo 9-octies** nel citato D.L. n. 52 del 2021 - prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze.

Riguardo alle norme sanzionatorie per le violazioni dei divieti o obblighi di cui agli **articoli 1 e 3** del D.L. n. 127 in esame - norme stabilite dai **capoversi da 7 a 9 dell'articolo 1, comma 1**, e dai **capoversi da 8 a 10 dell'articolo 3, comma 1**, e dai richiami ivi posti - si rileva che:

- per le suddette ipotesi di violazione del divieto di accesso (ovvero di permanenza²⁸) da parte del lavoratore, di mancata definizione, da parte del datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche o di mancato svolgimento delle verifiche (anche a campione), nonché - **secondo una modifica all'articolo 3 approvata nel corso dell'esame al Senato**, - per l'inadempimento del summenzionato obbligo di informazione da parte del somministratore di lavoro, è prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria**; i limiti minimi e massimi della sanzione sono pari, rispettivamente, a 400 e 1.000 euro, ovvero a 600 e 1.500 euro nella fattispecie suddetta di violazione del divieto di accesso; per ogni fattispecie di illecito in esame, è previsto il raddoppio dei suddetti limiti minimi e massimi in caso di reiterazione della violazione. Le disposizioni oggetto di richiamo pongono altre norme o rinvii normativi, riguardo alla disciplina della sanzione e della relativa irrogazione; in particolare, riguardo alla misura della sanzione, si fa rinvio, per il pagamento in misura ridotta, alle norme di cui all'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni; di conseguenza, il trasgressore è ammesso

²⁸ Si ricorda che la validità dei certificati verdi COVID-19 è soggetta a determinate scadenze. Riguardo alla disciplina generale di tali termini di validità, si rinvia alla scheda di lettura dell'**articolo 5 del presente decreto** (cfr. ivi il paragrafo "Quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19").

a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al limite minimo; tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Considerata la formulazione letterale delle norme (**capoverso 7 dell'articolo 1, comma 1, e capoverso 8 dell'articolo 3, comma 1**), le quali fanno riferimento al personale e ai lavoratori;

*si valuti l'opportunità di esplicitare se la sanzione per la violazione del divieto di accesso concerne anche i soggetti - di cui al **capoverso 2 dell'articolo 1, comma 1, e al capoverso 2 dell'articolo 3, comma 1**, capoversi, in ogni caso richiamati dalle norme in esame - che svolgano attività di formazione o di volontariato;*

- le sanzioni in esame sono irrogate dal prefetto²⁹. I soggetti incaricati (da parte dei datori di lavoro) dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al prefetto gli atti relativi alla violazione medesima.

Si valuti l'opportunità di chiarire quale sia la decorrenza dei suddetti termini per le possibilità di pagamento in forma ridotta, considerato che, nelle fattispecie in esame, i soggetti che effettuano la contestazione possono avere natura privata;

- resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 2-bis, del [D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74](#), con riferimento alla destinazione dei proventi delle sanzioni in oggetto. In base a tale rinvio, è devoluto allo Stato l'importo delle sanzioni in caso di accertamento della violazione da parte di funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, mentre è devoluto alle regioni, alle province e ai comuni l'importo delle sanzioni in caso di accertamento della violazione da parte di funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

Come accennato, si specifica che, per la suddetta violazione del divieto di accesso, sia per i lavoratori pubblici sia per quelli privati possono trovare applicazione anche sanzioni disciplinari, secondo i relativi regimi.

²⁹ In base al richiamato articolo 4, comma 9, del [D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35](#), il prefetto (informando preventivamente il Ministro dell'interno) assicura l'esecuzione delle misure restrittive in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, avvalendosi delle forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza nonché, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali (al personale delle Forze armate impiegato sulla base del provvedimento del prefetto competente, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza). Il prefetto, inoltre, assicura l'esecuzione delle misure suddette nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro, limitatamente alle competenze di quest'ultimo in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per l'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di comunicazione - obbligo derivante, come detto, dall'eventuale richiesta del datore di lavoro e previsto dalla novella di cui al citato **articolo 3 del D.L. n. 139, in fase di conversione alle Camere** - non sono previste sanzioni specifiche, ma possono trovare luogo, ove ne ricorrano i presupposti in base ai rispettivi ordinamenti, quelle disciplinari (fermo restando che le suddette norme relative all'accesso al luogo di lavoro escludono l'applicazione di sanzioni disciplinari per il mancato possesso di un certificato verde COVID-19).

Come già ricordato, nell'ambito del settore pubblico, alcune norme specifiche (nella materia in esame) sono poste dalla novella di cui all'**articolo 2 per gli uffici giudiziari** (la quale, in larga misura, rinvia a sua volta alle norme stabilite dalla novella di cui al presente **articolo 1**)³⁰; inoltre, il **capoverso 10 dell'articolo 1, comma 1**, estende alcune disposizioni specifiche di cui al suddetto **articolo 2** (ivi stabilite al **comma 1, capoversi 2 e 3**) anche ai casi in cui i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e i componenti delle commissioni tributarie siano collocati fuori ruolo presso pubbliche amministrazioni³¹.

Il **capoverso 11 dell'articolo 1, comma 1**, prevede che le norme di cui ai precedenti **capoversi 1, 3, 4, 5 e 8** - concernenti le condizioni di accesso e gli obblighi a carico del datore di lavoro - si applichino (ferma restando la norma di cui al successivo **capoverso 12** sugli organi costituzionali) anche con riferimento ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

*Si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito di quest'ultima locuzione nonché di esplicitare che gli obblighi di cui ai precedenti **capoversi 4 e 5** siano posti a carico (nelle fattispecie di cui al **capoverso 11**) dei responsabili dell'istituzione. Sotto il profilo redazionale, si valuti l'opportunità di richiamare anche il precedente **capoverso 7** (la sanzione oggetto del medesimo è in ogni caso già compresa nel richiamo del **capoverso 8**).*

Il **capoverso 12 dell'articolo 1, comma 1**, specifica che gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al medesimo **articolo 1**.

Il successivo **capoverso 13** specifica che le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività di cui all'**articolo 1** con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

³⁰ Si rinvia alla scheda di lettura dell'**articolo 2**.

³¹ La norma fa riferimento a tutte le amministrazioni individuate dal **capoverso 1** del presente **articolo 1, comma 1**.

Articolo 2

(Impiego delle certificazioni verdi da parte dei magistrati negli uffici giudiziari)

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, attraverso l'inserimento di un articolo aggiuntivo nel decreto-legge n. 52 del 2021 (conv. legge n. 87 del 2021), prevede che **i magistrati anche onorari per poter accedere agli uffici giudiziari, debbano possedere ed esibire le certificazioni verdi.**

Nel dettaglio l'articolo introduce nel decreto-legge n. 52 del 2021 (conv. legge n. 87 del 2021) recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, **l'articolo 9-sexies.**

Il nuovo articolo 9-sexies, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, prevede che **dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021** (termine di cessazione dello stato di emergenza), i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari, ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 (**comma 1**).

Ai sensi del **comma 2 del nuovo articolo 9-sexies**, l'assenza dall'ufficio conseguente al **mancato possesso (termine così modificato al Senato)** o alla mancata esibizione della certificazione è considerata **assenza ingiustificata**, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. **Con una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato** è stato precisato che la retribuzione o gli altri emolumenti o compensi non sono dovuti limitatamente ai giorni di assenza ingiustificata.

Ancora, il **comma 3** configura come **illecito disciplinare** l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi. Tale illecito è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 109 del 2006 prevede le sanzioni applicabili a fronte degli illeciti disciplinari commessi dai magistrati. Nel dettaglio

il comma 1 elenca tutti gli illeciti per i quali è prevista l'applicazione di una sanzione **non inferiore alla censura**.

Il **comma 4** prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e quelle di cui ai commi 2 e 3 - in quanto compatibili - si applichino anche ai **magistrati onorari** e **(con una modifica approvata al Senato)** ai giudici popolari.

Il **comma 5** attribuisce ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Per gli uffici giudiziari ordinari, tali funzioni sono svolte dal procuratore generale presso la Corte d'appello.

Come si rileva nella relazione illustrativa il procuratore generale presso la Corte d'appello è già individuato dal decreto del Ministero di grazia e giustizia del 28 ottobre 1993 quale autorità competente ad adottare i provvedimenti per la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9-*quinquies* (*si rinvia alla scheda relativa all'articolo 1*). Ulteriori modalità di verifica possono essere stabilite con circolare del Ministero della giustizia.

Ai sensi del **comma 6** l'accesso agli uffici giudiziari in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di controllo previsti dal comma 5 sono **sanzionati** ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-*quinquies*.

Il **comma 7** richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-*quinquies*.

Per effetto di tale rinvio: le disposizioni sull'obbligo di certificazione verde COVID-19 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (comma 3); le sanzioni di cui al comma 8 dell'articolo 9-*quinquies* sono irrogate dal Prefetto, al quale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono gli atti relativi (comma 9); si provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 13).

Il **comma 8** esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni su illustrate per i soggetti diversi dai magistrati anche onorari che accedono

agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

Tale espressa esclusione, come sottolinea la relazione illustrativa "deriva dall'esigenza di chiarire che l'intervento intende regolare solo il rapporto tra l'amministrazione e i suoi dipendenti, al più con estensione per chi in favore della stessa svolge un'attività analoga a titolo onorario".

Art. 3-quater
**(Compatibilità con altre prestazioni lavorative per il personale di
enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale)**

L'articolo 3-quater - inserito dal Senato - reca una norma transitoria, valida fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19³², in materia di compatibilità con altre prestazioni lavorative, rese da alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale. La norma transitoria limita, nel periodo suddetto, l'applicazione delle norme vigenti, ivi richiamate³³, che escludono la possibilità di svolgimento di altre attività lavorative da parte del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La possibilità transitoria concerne lo svolgimento, da parte di personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione³⁴ ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore.

La possibilità transitoria in esame viene introdotta a condizione che gli incarichi esterni siano previamente autorizzati dal vertice dell'amministrazione di appartenenza; quest'ultimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione, verifica: la compatibilità con le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale e con l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa (nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle medesime liste, anche in relazione all'emergenza pandemica da COVID-19); il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.

³² Termine posto al **31 dicembre 2021** dall'articolo 1 del [D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126](#).

³³ Di cui all'articolo 4, comma 7, della [L. 30 dicembre 1991, n. 412](#), e all'articolo 53 del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni. La norma in esame esclude altresì l'applicazione degli articoli 15-quater e 15-quinquies del [D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502](#), e successive modificazioni, relative al rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari.

³⁴ La norma di deroga in esame fa infatti riferimento alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della [L. 1° febbraio 2006, n. 43](#). Riguardo a tali professioni, cfr. anche l'articolo 1 del [D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233](#), e successive modificazioni.

Articolo 4

(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi)

L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, **reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi. In particolare:**

- **proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi** per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l'**obbligo**, per le **farmacie** e le **strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate** con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di **applicare il prezzo calmierato** secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Per le farmacie vengono anche stabilite, in caso di inosservanza, le relative sanzioni amministrative;

- **stabilisce l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la relativa vaccinazione;**

- **autorizza per tali interventi la spesa di 115,85 milioni di euro per il 2021.**

In premessa si ricorda che per il rilascio del [certificato COVID digitale dell'UE](#) ([certificato verde – green pass](#) in Italia) può essere utilizzato un risultato negativo ottenuto da qualsiasi test rapido antigenico incluso nell'elenco comune dell'UE approvato dall'ECDC³⁵.

Il **comma 1, lettera a)** dell'articolo in commento **proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021** (termine di cessazione dello stato di emergenza) la **somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi** per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. L'intervento legislativo

³⁵ Nel contesto della pandemia di COVID-19, a maggio 2021 il Comitato per la sicurezza sanitaria ha istituito un gruppo di lavoro tecnico sui test diagnostici COVID-19, che riunisce esperti dei 27 paesi dell'UE e della Norvegia, nonché rappresentanti della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare, del Centro comune di ricerca (JRC) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). Il gruppo di lavoro tecnico è incaricato, in particolare, di riesaminare le proposte presentate dai paesi dell'UE e dai fabbricanti di dispositivi antigenici rapidi anti COVID-19 da includere nell'[elenco comune dell'UE dei test antigenici rapidi](#) ([Addendum del 23 luglio 2021](#)). Le proposte sono valutate sulla base dei criteri stabiliti dalla [raccomandazione 2021/C 24/01 del Consiglio](#), nonché di ulteriori criteri concordati dagli esperti il 29 giugno 2021. Inoltre, il 6 luglio 2021 il gruppo di lavoro tecnico ha convenuto che, per ora, l'elenco comune includerà solo i test antigenici rapidi la cui prestazione clinica è stata misurata sulla base di campioni prelevati da prelievi nasali, orofaringei o nasofaringei, mentre non dovrebbe includere i test antigenici rapidi autodiagnostici.

è attuato modificando l'art. 5, comma 1, del decreto legge n. 105 del 2021³⁶ (legge n. 126 del 2021), il quale prevede che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisca a tal fine, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie, tenendo conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

Sul punto si rammenta che sono stati stipulati due Protocolli di intesa, rispettivamente con le strutture sanitarie e con le farmacie. In particolare:

- il 6 agosto 2021 è stato sottoscritto il "[Protocollo d'intesa](#) tra il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare test antigenici rapidi". Come previsto dal citato art. 5 del decreto legge n. 105 del 2021 impegna le parti ad applicare criteri di priorità e di contribuzione alla spesa, volti ad agevolare le persone che fruiscono di assistenza sanitaria in Italia, ovvero: a) somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di € 8,00 per ogni test antigenico rapido eseguito; b) somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi a favore della popolazione di età maggiore o uguale a 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di € 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito. Nel Protocollo viene inoltre specificato che alle strutture sanitarie viene riconosciuta una quota di contribuzione a carico dell'Amministrazione pubblica pari a € 7,00 esclusivamente per ogni test antigenico rapido eseguito a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni;
- il 5 agosto 2021 è stato sottoscritto il "[Protocollo d'intesa](#) tra il Ministro della salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105" che garantisce la somministrazione dei test antigenici rapidi – validi per l'emissione della certificazione digitale – a prezzo calmierato da parte delle farmacie aderenti. Il

³⁶ Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126.

documento prevede che, presso le farmacie aderenti al protocollo d'intesa, il prezzo del test a favore dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni sia pari a 8 Euro, mentre per gli over 18 tale prezzo è fissato a 15 Euro. In particolare, per i test eseguiti in favore dei minori tra i 12 e i 18 anni, le farmacie aderenti riceveranno un contributo da parte dell'Amministrazione Pubblica pari a 7 Euro. La remunerazione complessiva per le farmacie sarà pari a 15 Euro, di cui 8 a carico dell'utente e 7 quale quota di contribuzione pubblica. I citati 15 euro comprendono - oltre alla prestazione professionale legata alla somministrazione e al rilascio della certificazione digitale - i costi di approvvigionamento dei test antigenici rapidi, del materiale di consumo, degli oneri logistici e ogni altro onere accessorio.

Il comma 1, lettera b) del provvedimento in esame inserisce i commi 1-bis e 1-ter nel corpo dell'art. 5 del decreto legge n. 105 del 2021.

Più in particolare il nuovo comma 1-bis impegna le **farmacie** (di cui all'art. 1, commi 418 e 419, della legge di bilancio 2021 – legge n. 178 del 2020) in cui vengono svolti test intesi a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e tamponi rapidi per la rilevazione di antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2 ad **assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi** per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2³⁷, secondo le modalità e i prezzi calmierati previsti nel già citato "[Protocollo d'intesa](#) tra il Ministro della salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105".

In caso di inosservanza di tali disposizioni, è prevista l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000** e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la **chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni**.

Il successivo comma 1-ter (introdotto come il precedente nel corpo dell'art. 5 del decreto legge n. 105 del 2021) chiarisce che **l'applicazione del prezzo calmierato, è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie autorizzate, e da quelle accreditate o convenzionate con il SSN e**

³⁷ Test antigenico rapido come definito dall'art. 9, co.1, lettera d) del decreto legge n. 52 del 2021 (legge n. 87 del 2021), ovvero: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute.

autorizzate dalle Regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2.

Quest'ultima formulazione è stata inserita nel corso dell'esame al Senato ed ha rettificato la precedente versione "da tutte le strutture convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale" che avrebbe incluso le strutture già autorizzate tra quelle che le Regioni dovrebbero autorizzare per la somministrazione dei test antigenici rapidi.

Tali strutture sono quelle aderenti al più volte citato "[Protocollo d'intesa](#) tra il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare test antigenici rapidi".

Il successivo **comma 2** in commento sostituisce i commi 9-*quater* e 9-*quinquies* dell'art. 34 del decreto legge n. 73 del 2021 (legge n. 106 del 2021).

In premessa si ricorda che, nel **testo originario, l'art. 34, commi 9-*quater* e 9-*quinquies***, del decreto legge n. 73 del 2021 (c.d. Sostegni bis) ha istituito, presso il Ministero della salute, un Fondo per la gratuità dei tamponi, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021 per garantire, entro tale limite di spesa, l'esecuzione gratuita dei test molecolari e dei test antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione verde COVID prevista dalla normativa vigente o del certificato COVID digitale UE per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate (comma 9-*quater*). Un decreto interministeriale Salute – MEF – Ministro per le disabilità da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 avrebbe dovuto stabilire, anche al fine di rispettare il limite di spesa previsto, criteri e modalità di riparto di detto Fondo, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni (9-*quinquies*).

Più in particolare, **fino al 31 dicembre 2021** (termine dello stato di emergenza), **il nuovo comma 9-*quater* garantisce l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 ai soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2**, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata ai sensi dell'art. 9-*bis*, co. 3, del DL. 52/2021³⁸ e secondo i criteri definiti con

³⁸ Questo riferimento normativo è stato rettificato con una **modifica introdotta in Senato**, in quanto il testo pubblicato in G.U. riporta in maniera non corretta il riferimento all'articolo 3, comma 3, del DL. 105/2021 non riferibile al testo.

[circolare del Ministro della salute n. 35309 del 4 agosto 2021](#)
 “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”.

L'art. 3 del decreto legge n. 105 del 2021- inserendo, come già detto, l'articolo 9-bis nel decreto legge n. 52 del 2021 (legge n. 87/2021) - opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19. Le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, fermi restando, per alcune aree, in ragione delle disposizioni inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli eventuali divieti o limitazioni delle attività a cui sia inteso l'uso del certificato. Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 (si ricorda che quest'ultima, attualmente, concerne tutti i soggetti di età pari o superiore a 12 anni) e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione, sotto il profilo clinico, relativa alla vaccinazione in oggetto. L'individuazione dei criteri attuativi di quest'ultima disposizione è demandata ad una circolare del Ministero della salute, mentre l'individuazione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle suddette certificazioni (relative all'esenzione) è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali; queste ultime disposizioni sono intese ad assicurare, contestualmente alla verifica digitale, la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni; nelle more dell'emanazione di tale decreto, possono essere utilizzate le certificazioni in formato cartaceo. In merito a quest'ultima fase transitoria, la [circolare](#) del Ministero della salute del 4 agosto 2021, n. 35309, definisce le modalità del rilascio (a titolo gratuito) delle suddette certificazioni in formato cartaceo³⁹; la circolare riconosce ad esse validità - ai fini dell'esenzione in oggetto - fino al 30 settembre 2021⁴⁰, escludendo, per la tutela della riservatezza, che le medesime indichino la motivazione clinica dell'esenzione; la medesima circolare specifica altresì quali siano i singoli possibili motivi di esenzione⁴¹.

L'esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi è **svolta nelle farmacie** (di cui all'art. 1, commi 418 e 419, della legge di bilancio 2021 – legge n.

³⁹ Tali certificazioni - in base alla [circolare](#) - possono essere rilasciate dai "medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali" o dal medico di medicina generale (o dal pediatra di libera scelta) dell'assistito.

⁴⁰ Il termine del 30 settembre 2021 era contenuto nel testo originario del decreto legge n. 105 del 2021, successivamente è stato prorogato al 30 novembre 2021 e quindi al 31 dicembre 2021 dal comma 1 dell'articolo in commento. Tale validità è riconosciuta dalla [circolare](#) anche per i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi sanitari regionali ("nel frattempo - prosegue la circolare - le regioni provvederanno a rivalutare le predette certificazioni alla luce dei criteri e contenuti indicati nella presente circolare").

⁴¹ In base alla medesima [circolare](#), la documentazione clinica relativa alla certificazione deve essere archiviata, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali, con modalità definite dalle singole regioni o province autonome.

178/2021)⁴², **ovvero nelle strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate** con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare test antigenici rapidi (come previsto dal più volte citato [Protocollo d'intesa](#) di cui all'art. 5, co. 1, del decreto legge n. 105 del 2021). A tal fine, **per il 2021, a favore del Commissario straordinario COVID-19, è autorizzata la spesa di 105 milioni di euro** (tetto massimo di spesa) a valere sulle risorse messe a disposizione per il 2021 per gli interventi di competenza del medesimo Commissario dal comma 1 dell'art. 34 del decreto legge n. 73 del 2021 (risorse pari a 1.650 milioni di euro che per il 2021 vengono corrispondentemente incrementate di 105 milioni di euro).

Il nuovo comma 9-*quinqies* impegna il **Commissario straordinario a trasferire le risorse** di cui al comma 9-*quater* alle regioni e alle province **sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria**, al fine del ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dall'applicazione del comma 9-*quater*, secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'art. 5, co. 1, del DL. n. 105/2021.

Anche in questo caso la formulazione della disposizione è stata inserita nel corso dell'esame al Senato, rettificando il precedente testo: “del ristoro del prezzo calmierato alle farmacie e alle strutture sanitarie di cui al comma 9-*quater*”, e chiarendo pertanto che la parte del ristoro previsto deve corrispondere ai mancati introiti e non alla quota-parte del prezzo calmierato.

Il comma 3 dell'articolo in commento reca la **copertura finanziaria degli interventi previsti dai precedenti commi 1, lettera a) e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021.**

Per quanto riguarda **la proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021**, la RT al provvedimento calcola un volume complessivo stimato massimo di circa 1,55 milioni di test nel periodo 1 – 31 dicembre 2021 per una spesa complessiva pari a circa 10,85 mln euro, ai quali si provvede per **10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti** dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-*quater*, tenuto conto che le risorse risultano interamente disponibili (**ex Fondo per la gratuità dei tamponi**).

Per quanto riguarda le misure previste dal comma 2 dell'articolo in commento, la RT al provvedimento, in base alla stima della platea dei

⁴² I citati commi 418 e 419 della legge di bilancio 2021 richiedono che per l'esercizio di tali e attività le farmacie si dotino di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario atti a garantire la tutela della riservatezza e demandano la definizione delle modalità organizzative e delle condizioni economiche, inerenti alle stesse attività, a convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.

soggetti esentanti da vaccinazione e della frequenza con la quale tali soggetti potrebbero effettuare il test al fine del rilascio della certificazione verde COVID-19, prevede circa 500.000 test/settimana con una spesa associata pari a circa 105.000.000 di euro. Alla **somma di 105,85 milioni di euro** la norma in commento provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per le emergenze nazionali**⁴³ come incrementato dall'art. 40 del decreto legge n. 41 del 2021 (legge n. 69 del 2021)⁴⁴.

⁴³ Di cui all'art. 44 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della protezione civile.

⁴⁴ Ai sensi dell'incrementato di 700 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro da destinare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile

Articolo 4-bis
***(Campagne nei luoghi di lavoro di informazione e sensibilizzazione
sulla vaccinazione contro il COVID-19)***

L'**articolo 4-bis**, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che **i datori di lavoro, pubblici e privati**, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19⁴⁵, possano promuovere, **nei luoghi di lavoro, campagne di informazione e sensibilizzazione sulla rilevanza della vaccinazione contro il COVID-19**. Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

Per lo svolgimento di tali campagne il datore di lavoro si avvale del medico competente, nominato dal medesimo datore nell'ambito della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro⁴⁶.

Le pubbliche amministrazioni provvedono allo svolgimento delle campagne con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁴⁵ Termine posto al **31 dicembre 2021** dall'articolo 1 del [D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126](#).

⁴⁶ Sui compiti del medico competente, cfr., in particolare, l'articolo 25 del [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#), e successive modificazioni.

Articolo 5 ***(Norme sulle certificazioni verdi COVID-19)***

L'**articolo 5**, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca **alcune novelle concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19**, posta dall'articolo 9 del [D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87](#), e successive modificazioni. Le modifiche riguardano: l'inquadramento, ai fini della generazione di un certificato verde COVID-19, dell'ipotesi della guarigione - da un'infezione da COVID-19 - successiva alla somministrazione di un vaccino contro il COVID-19 (**lettere b) e d)** del **comma 1**); la modifica della decorrenza della validità del certificato verde COVID-19 generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino contro il COVID-19 (in luogo del ciclo ordinario eventualmente previsto per il relativo prodotto), relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal COVID-19 (**lettera c)** del **comma 1**).

Nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa la **lettera a)** del comma 1 concernente l'inserimento, tra le fattispecie a cui può essere connessa la generazione di un certificato verde COVID-19, delle vaccinazioni riconosciute come equivalenti alla vaccinazione contro il COVID-19 in quanto quest'ultima è già inserita da altra norma;

Contenuto del presente articolo

La novella di cui alla **lettera b)** del presente **articolo 5, comma 1**, specifica che tra le fattispecie che possono dar luogo alla generazione di un certificato verde COVID-19 rientra anche l'ipotesi della guarigione - da un'infezione da COVID-19 - successiva alla somministrazione di una vaccinazione contro il medesimo COVID-19 - oppure successiva alla somministrazione di una singola dose dell'eventuale ciclo vaccinale -. In tale ambito, la novella di cui alla successiva **lettera d)** prevede che, nel caso in cui l'accertamento - mediante test molecolare⁴⁷ - della suddetta infezione (cioè, della positività al virus SARS-CoV-2) sia avvenuto oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose del ciclo, nonché in tutti i casi in cui il suddetto accertamento sia avvenuto dopo una vaccinazione completa, la durata della validità della certificazione verde COVID-19 in oggetto sia pari a dodici mesi, decorrenti dall'avvenuta guarigione. Tale novella dispone, dunque, ai fini della durata, una

⁴⁷ La specificazione che il riferimento sia il test molecolare è già posta dalla [circolare](#) del Ministero della salute del 9 settembre 2021, prot. n. 40711. Riguardo a tale circolare, cfr. *infra*.

sostanziale equiparazione delle fattispecie oggetto della novella di cui alla **lettera d)** alla fattispecie di completa vaccinazione contro il COVID-19⁴⁸.

La suddetta novella di cui alla **lettera d)** si pone in conformità alla [circolare](#) del Ministero della salute del 9 settembre 2021, prot. n. 40711, la quale, in merito alle ipotesi di contrazione di un'infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con scheda vaccinale a due dosi, ha distinto due ipotesi, a seconda che il test molecolare di accertamento della positività ricada nei quattordici giorni dalla somministrazione suddetta oppure successivamente. Nella prima ipotesi, la scheda vaccinale deve indicare una seconda dose, con somministrazione entro sei mesi (180 giorni) dalla data del suddetto test molecolare positivo ("trascorso questo arco di tempo, la scheda vaccinale potrà essere comunque completata, il prima possibile, con la sola seconda dose). Nella seconda ipotesi, "la scheda vaccinale è da intendersi completata in quanto l'infezione stessa è da considerarsi equivalente alla somministrazione della seconda dose"⁴⁹.

La novella di cui alla **lettera c)** del **comma 1** modifica la decorrenza della validità del certificato verde COVID-19 generato in base alla somministrazione di una sola dose di vaccino contro il COVID-19 (in luogo del ciclo ordinario eventualmente previsto per il relativo prodotto), relativamente ai soggetti in precedenza guariti dal COVID-19. La novella dispone che la decorrenza della validità sia immediata, sopprimendo il termine dilatorio del quindicesimo giorno successivo alla somministrazione - termine che invece resta per i casi ordinari di somministrazione di prima dose di un ciclo vaccinale⁵⁰ -.

Si valuti l'opportunità di chiarire se la decorrenza immediata riguardi esclusivamente i casi in cui la somministrazione di un'unica dose al soggetto guarito, in luogo di un ciclo vaccinale completo, avvenga nell'ambito temporale (rispetto alla guarigione) individuato dalle circolari del Ministero della salute.

Si ricorda che, nei casi in cui la somministrazione di un'unica dose al soggetto guarito, in luogo di un ciclo vaccinale completo, avvenga nell'ambito temporale individuato dalle circolari del Ministero della salute, la certificazione verde COVID-19 ha la durata di dodici mesi (mentre nei casi in cui la somministrazione avvenga successivamente al limite temporale individuato dalle circolari, essendo

⁴⁸ Riguardo alla disciplina generale dei termini temporali di validità, si rinvia alla successiva sezione della presente scheda, recante un quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19.

⁴⁹ La circolare specifica altresì che "l'eventuale somministrazione di una seconda dose non è comunque controindicata; ciò vale anche per i soggetti guariti, in precedenza non vaccinati, che hanno ricevuto una sola dose di vaccino dopo l'infezione da SARS-CoV-2".

⁵⁰ Riguardo alla disciplina generale dei termini temporali di validità, si rinvia alla successiva sezione della presente scheda, recante un quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19.

comunque prevista la seconda dose ordinaria del prodotto, con una relativa data, la certificazione è valida solo fino a quest'ultima, in base al principio generale)⁵¹. Secondo il criterio enunciato dalla [circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot. n. 32884](#), la dose unica in oggetto è somministrata preferibilmente entro i 6 mesi dalla guarigione e comunque non oltre i 12 mesi dalla medesima guarigione. La precedente [circolare ministeriale del 3 marzo 2021, prot. n. 8284](#), individuava un diverso ambito temporale, con la locuzione "preferibilmente entro i 6 mesi" dalla guarigione⁵².

Nel corso dell'esame al Senato **è stata soppressa la novella di cui alla lettera a) del comma 1** relativa all'inserimento, tra le fattispecie a cui può essere connessa la generazione di un certificato verde COVID-19⁵³, delle vaccinazioni riconosciute come equivalenti alla vaccinazione contro il COVID-19 in quanto la novella è già inserita dall'articolo 5-bis del [D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 settembre 2021, n. 133](#), che ha integrato l'articolo 9, comma 2, lettera b del D.L. n. 52/2021.

L'integrazione riguarda la fattispecie della vaccinazione contro il COVID-19. In particolare, si inseriscono nella fattispecie le vaccinazioni riconosciute come equivalenti (a quelle oggetto del relativo Piano strategico nazionale) con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio⁵⁴.

Sulla base dell'integrazione in oggetto sono state emanate:

- la [circolare](#) del Ministero della salute del 23 settembre 2021, prot. n. 42957, concernente l'individuazione dei vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti **estere**, riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale

⁵¹ Cfr. il comma 3 del citato articolo 9 del D.L. n. 52, e successive modificazioni. Riguardo alla disciplina generale dei termini temporali di validità, si rinvia alla successiva sezione della presente scheda, recante un quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19. Riguardo alle ipotesi di accertamento della positività al virus SARS-CoV-2 avvenuto oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose del ciclo, nonché per le ipotesi in cui il suddetto accertamento sia avvenuto dopo una vaccinazione completa, cfr. le novelle di cui alle **lettere b) e d)** del presente **articolo 5, comma 1**.

⁵² Si ricorda che quest'ultima circolare - rispetto alla quale quella del 21 luglio si pone in via solo parzialmente modificativa - prevede che la vaccinazione debba essere somministrata non prima del decorso dei tre mesi dalla guarigione.

⁵³ Riguardo alla disciplina generale delle varie fattispecie, si rinvia alla successiva sezione della presente scheda, recante un quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19.

⁵⁴ Riguardo a tali autorità, sotto il profilo letterale, la novella di cui alla presente **lettera a)** - a differenza della formulazione della novella di cui al citato articolo 5-bis del D.L. n. 111 - adopera anche il termine "nazionali".

(relativo alla vaccinazione in oggetto)⁵⁵; tale riconoscimento è operato ai fini della possibilità di generazione di certificati verdi COVID-19 o ai fini dell'equivalenza a questi ultimi di certificati emessi da autorità estere;

- la [circolare del Ministero della salute del 4 novembre 2021, prot. n. 50269](#), la quale prevede che i soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da EMA possano "ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il "booster" (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna) a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi dal completamento" del ciclo relativo al suddetto vaccino non autorizzato; i prodotti complessivamente così somministrati costituiscono, ai sensi di tale circolare, una fattispecie di vaccinazione equivalente suddetta.

Riguarda ad una disciplina specifica relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, cfr. l'articolo 6 del [D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 settembre 2021, n. 133](#), e successive modificazioni.

Quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19

Si ricorda che le certificazioni verdi COVID-19 attestano⁵⁶ la vaccinazione contro il COVID-19 o la guarigione dalla medesima malattia o l'effettuazione di un test molecolare (anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute⁵⁷) o di un test antigenico rapido⁵⁸, con risultato negativo (con riferimento al virus SARS-CoV-2), e rilevano per specifici fini, stabiliti esclusivamente da norme statali di rango legislativo⁵⁹. Le norme europee adottate in materia⁶⁰

⁵⁵ In merito ai vaccini somministrati all'estero, cfr. anche la successiva sezione della presente scheda (relativa ad un quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19) in nota.

In merito invece ai soggetti a cui sia stato somministrato, nell'ambito della "sperimentazione COVITAR", il "vaccino ReiThera", cfr., riguardo alla possibilità di rilascio di un certificato di esenzione - con validità **fino al 30 novembre 2021** - dal requisito, per alcuni fini, del possesso di un certificato verde, la successiva sezione della presente scheda, recante un quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19, in nota.

⁵⁶ Ai sensi della disciplina generale in materia di cui al citato articolo 9 del D.L. n. 52 del 2021.

⁵⁷ Per i test molecolari su campione salivare, la lettera c) del comma 2 del citato articolo 9 del D.L. n. 52 del 2021, e successive modificazioni, fa infatti riferimento ai criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute. Attualmente occorre far riferimento alla [circolare](#) del Ministero della salute del 24 settembre 2021, prot. n. 43105.

⁵⁸ Per le nozioni, ai fini delle certificazioni verdi COVID-19 in esame, di test molecolare e di test antigenico rapido, cfr., rispettivamente, le lettere c) e d) del comma 1 del citato articolo 9 del D.L. n. 52.

⁵⁹ Secondo il principio posto dal comma 10-bis del citato articolo 9 del D.L. n. 52 del 2021, e successive modificazioni. In merito a tale comma, cfr. *infra*.

sono intese in via principale a garantire l'interoperabilità tra gli Stati membri delle certificazioni.

La certificazione verde relativa alla vaccinazione ha una validità di dodici mesi⁶¹. Il termine in oggetto decorre dal completamento del ciclo vaccinale - oppure dall'eventuale dose unica, per i casi in cui, per le caratteristiche del prodotto, sia prevista una sola dose -⁶²; tuttavia, già dopo la prima dose di vaccino è rilasciata un'autonoma certificazione, che ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione medesima e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. Le [faq](#) pubblicate sul sito interistituzionale governativo indicano che, per i casi di somministrazione di una dose ulteriore di vaccino - consistente in una terza dose, ovvero in una seconda dose per i casi in cui la vaccinazione

⁶⁰ In merito, si ricorda, in primo luogo, il [regolamento \(UE\) 2021/953](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione al COVID-19 (certificato COVID digitale dell'Ue). Inoltre, il [regolamento \(UE\) 2021/954](#) ha esteso il quadro suddetto ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nello "spazio Schengen". Entrambi i regolamenti sono stati adottati il 14 giugno 2021.

Il quadro del certificato digitale Ue comprende tre tipi di certificati: il certificato di vaccinazione, il certificato del test (indicante il risultato e la data di un test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico o di un test antigenico rapido) e il certificato di guarigione (comprovante che il titolare risulti guarito da un'infezione da SARS-CoV-2). Tali certificati devono essere rilasciati, in formato digitale o cartaceo (o in entrambi i formati), e comprendere un codice a barre interoperabile, contenente le informazioni necessarie per verificare l'autenticità, la validità e l'integrità del medesimo certificato. Le informazioni figuranti nei certificati devono essere presentate almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese. Il certificato viene rilasciato ai cittadini dell'Ue e ai loro familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, ed è valido in tutti gli Stati membri; può inoltre applicarsi all'Islanda, al Liechtenstein, alla Norvegia e alla Svizzera. Il regolamento (UE) 2021/953 precisa, tuttavia, che il certificato non è una preconditione per esercitare il diritto alla libera circolazione e non deve essere considerato un documento di viaggio. Per le eventuali restrizioni (quarantena o esecuzione di un test) adottate dagli Stati membri e valide anche per gli ingressi di viaggiatori in possesso di un certificato, si prevede che lo Stato membro pubblici tali misure almeno 24 ore prima dell'entrata in vigore delle stesse. I Paesi dell'Unione devono accettare i certificati di vaccinazione rilasciati in altri Stati membri a persone a cui sia stato somministrato un vaccino autorizzato dall'Ema (spetta ai Paesi dell'Unione decidere se accettare anche i certificati delle vaccinazioni effettuate con gli altri prodotti, utilizzati in base alle procedure di autorizzazione di emergenza nazionali o rientranti in quelli [elencati dall'Oms per uso di emergenza](#)).

La disciplina europea sul "certificato COVID digitale dell'Ue" trova applicazione per il periodo 1° luglio 2021-30 giugno 2022. I certificati che siano stati rilasciati da uno Stato membro prima del 1° luglio 2021 sono accettati dagli altri Stati membri fino al 12 agosto 2021.

⁶¹ Si ricorda infatti che tale durata, definita dal comma 3 del citato articolo 9 del D.L. n. 52, e successive modificazioni, e pari, nel testo originario, a sei mesi, è stata elevata prima a nove e poi a dodici mesi.

La summenzionata disciplina europea non pone, per il legislatore nazionale, vincoli relativi ai limiti di durata del certificato in oggetto.

⁶² In caso di sopravvenuta positività al virus SARS-CoV-2, cessa la validità della certificazione in oggetto.

si era completata con una dose unica -, decorre (da tale somministrazione) un nuovo termine di validità di dodici mesi.

Per i vari casi relativi a soggetti ai quali siano state somministrate dosi di vaccino e che abbiano contratto un'infezione da COVID-19, **si rinvia** alla parte della presente scheda di lettura relativa all'**articolo 5**, con riferimento alle novelle di cui alle **lettere b) e d)** e alla novella di cui alla **lettera c)** del **comma 1** del medesimo **articolo 5**.

La certificazione verde relativa alla guarigione dal COVID-19 ha una validità di sei mesi, decorrenti dall'avvenuta guarigione⁶³.

La certificazione verde relativa ad un test molecolare o ad un test antigenico rapido (con esito negativo) ha una validità, rispettivamente, di settantadue o di quarantotto ore (dall'esecuzione del test)⁶⁴.

Come accennato, i certificati verdi COVID-19, in base al principio posto dal comma 10-bis del citato articolo 9 del D.L. n. 52 del 2021, e successive modificazioni, rilevano per specifici fini, stabiliti esclusivamente da norme statali di rango legislativo. Tali fattispecie - aventi in genere come limite temporale, implicito od esplicito, la fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19⁶⁵ - sono elencate nel medesimo comma 10-bis - come novellato dall'**articolo 9** del presente D.L. n. 127, al fine di inserire le fattispecie, inerenti agli ambiti lavorativi, previste dalle novelle di cui ai precedenti **articoli 1, 2 e 3** - nonché nell'integrazione al medesimo

⁶³ In caso di sopravvenuta nuova positività al virus SARS-CoV-2, cessa la validità della certificazione in oggetto.

Per l'equipollenza delle certificazioni COVID-19, vaccinali o di guarigione, rilasciate da Stati terzi, si rinvia alla [circolare](#) del Ministero della salute del 30 luglio 2021, prot. n. 34414. Per il rilascio della certificazione verde COVID-19 ai cittadini italiani vaccinati all'estero o guariti all'estero, si rinvia alla [circolare](#) del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35209. In merito ai vaccini somministrati all'estero, cfr. anche la parte della presente scheda di lettura relativa all'**articolo 5**, con riferimento alla novella di cui alla **lettera a)** del **comma 1** del medesimo **articolo 5**.

Riguardo al suddetto termine di sei mesi, si ricorda, in ogni caso, che, in base alla norma europea (di cui al paragrafo 3 dell'allegato del citato [regolamento \(UE\) 2021/953](#)), il limite di validità previsto dalla normativa nazionale non può essere superiore a 180 giorni, decorrenti dalla data del primo risultato positivo del test molecolare. La norma europea prevede altresì (articolo 7, paragrafo 1, del medesimo [regolamento \(UE\) 2021/953](#)) che i certificati di guarigione, ai fini in oggetto, siano rilasciati non prima di 11 giorni dalla data in cui l'interessato sia risultato per la prima volta positivo a un test molecolare.

Per i vari casi relativi a soggetti ai quali siano state somministrate dosi di vaccino e che abbiano contratto un'infezione da COVID-19, **si rinvia** alla parte della presente scheda di lettura relativa all'**articolo 5**, con riferimento alle novelle di cui alle **lettere b) e d)** e alla novella di cui alla **lettera c)** del **comma 1** del medesimo **articolo 5**.

⁶⁴ Per i test molecolari, l'originaria durata di quarantotto ore è stata elevata a settantadue con la novella di cui all'articolo 01 del citato D.L. n. 111 del 2021.

La summenzionata disciplina europea non pone, per il legislatore nazionale, vincoli relativi ai limiti di durata del certificato in oggetto.

⁶⁵ Termine posto al **31 dicembre 2021** dall'articolo 1 del [D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126](#).

elenco operata (non in forma di novella) dall'articolo 5, comma 1, del citato D.L. n. 111 del 2021.

Nell'ambito di molte fattispecie, il requisito del possesso di certificazione non si applica:

- ai soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19. Si ricorda che quest'ultima, attualmente, concerne tutti i soggetti di età pari o superiore a 12 anni⁶⁶;
- ai soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti, sotto il profilo clinico, una controindicazione relativa alla vaccinazione in oggetto. L'individuazione dei relativi criteri attuativi è demandata (dalle varie norme di esenzione) ad una circolare del Ministero della salute, mentre l'individuazione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle suddette certificazioni (relative all'esenzione) è demandata⁶⁷ ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali; queste ultime disposizioni sono intese ad assicurare, contestualmente alla verifica digitale, la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni; nelle more dell'emanazione di tale decreto, possono essere utilizzate le certificazioni in formato cartaceo. In merito a quest'ultima fase transitoria, la [circolare](#) del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309, definisce le modalità del rilascio (a titolo gratuito) delle suddette certificazioni in formato cartaceo⁶⁸ - le quali, in base alla proroga posta dalla successiva [circolare](#) del Ministero della salute del 25 settembre 2021, prot. n. 43366, sono valide - ai fini dell'esenzione in oggetto - fino al **30 novembre 2021**⁶⁹ -; la suddetta circolare del 4 agosto 2021 esclude, per la tutela della riservatezza, che le medesime certificazioni indichino la motivazione clinica dell'esenzione e

⁶⁶ Tale ambito è stato così rideterminato in relazione all'autorizzazione di due prodotti vaccinali (*Comirnaty*, ovvero Pfizer-BioNTech, e *Spikevax*, ovvero Moderna) anche per i soggetti minorenni di età pari o superiore a 12 anni (cfr., rispettivamente, la [determina dell'AIFA del 31 maggio 2021, n. 73](#), e la [determina dell'AIFA del 26 luglio 2021, n. 111](#)).

⁶⁷ Cfr. l'articolo 9-bis, comma 3, del citato D.L. n. 52 del 2021.

⁶⁸ Tali certificazioni - in base alla [circolare](#) - possono essere rilasciate dai "medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali" o dal medico di medicina generale (o dal pediatra di libera scelta) dell'assistito.

⁶⁹ Tale validità, fino al medesimo termine del **30 novembre 2021**, è riconosciuta anche per i certificati di esclusione vaccinale emessi dai Servizi sanitari regionali prima della citata circolare del 4 agosto 2021 ("nel frattempo - prosegue la stessa circolare - le regioni provvederanno a rivalutare le predette certificazioni alla luce dei criteri e contenuti indicati nella presente circolare").

specifica altresì quali siano i singoli possibili motivi di esenzione⁷⁰. Si segnala che, in sede di [risposta](#), pubblicata il 6 settembre 2021, ad alcuni quesiti in materia di certificati verdi COVID-19, il Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato l'esigenza di definizione di garanzie maggiori - sotto il profilo della protezione dei dati - in merito alla regolamentazione transitoria suddetta, relativa alla certificazione di esenzione in forma cartacea; tale certificazione - afferma il Garante - "nel rispetto del principio di minimizzazione⁷¹ non deve comportare la rilevazione di dati eccedenti le finalità perseguite e, in particolare, di dati inerenti la condizione sanitaria dell'interessato".

Riguardo alle attività di verifica del possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità, si ricorda, in primo luogo, che in alcuni casi, rappresentati dall'accesso ai luoghi di lavoro⁷² nonché - con limitato riferimento agli studenti - alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università⁷³, le norme consentono che il controllo sia operato, da parte dei soggetti responsabili, a campione, anziché in maniera generale e sistematica.

In secondo luogo, si ricorda che le varie norme fanno in genere rinvio ai decreti emanati ai sensi del comma 10 dell'articolo 9 del citato D.L. n. 52, e successive modificazioni - per il settore lavorativo privato, tuttavia, come si dirà, **alcune modifiche approvate dal Senato** prevedono un'ulteriore possibile modalità, consistente nella consegna (su base volontaria) al datore

⁷⁰ In base alla suddetta [circolare](#) del 4 agosto 2021, la documentazione clinica relativa alla certificazione deve essere archiviata, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali, con modalità definite dalle singole regioni o province autonome. Riguardo alle donne in gravidanza, cfr. anche la [circolare](#) del Ministero della salute del 24 settembre 2021, prot. n. 43293.

Si ricorda, inoltre, che la possibilità di rilascio di un certificato ai fini dell'esenzione in oggetto - sempre con validità **fino al 30 novembre 2021** - è prevista anche per i soggetti a cui sia stato somministrato, nell'ambito della "sperimentazione COVITAR", il "vaccino ReiThera"; tale possibilità, in base alle circolari del Ministero della salute [del 5 agosto 2021, prot. n. 35444](#), e [del 25 settembre 2021, prot. n. 43366](#), viene prevista nelle more della definizione delle indicazioni relative alla vaccinazione di tali soggetti con un prodotto autorizzato (contro il COVID-19).

⁷¹ Principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del [regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

⁷² Cfr. la scheda unica di lettura relativa agli **articoli 1 e 3 del presente decreto**.

⁷³ Riguardo al settore scolastico e universitario ed agli altri ambiti relativi ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, cfr. gli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del citato D.L. n. 52 del 2021 (in particolare, per la suddetta modalità a campione, cfr. il comma 4 dell'articolo 9-ter e il comma 3 dell'articolo 9-ter.2).

di lavoro di una copia del certificato verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per l'intero periodo di validità dello stesso -.

In base al citato comma 10 dell'articolo 9 del D.L. n. 52, per le modalità di verifica - da parte dei titolari o gestori dei servizi e delle attività - del possesso della certificazione verde COVID-19, è stato emanato il [D.P.C.M. 17 giugno 2021](#), come modificato, per l'ambito scolastico, dal successivo [D.P.C.M. 10 settembre 2021](#)⁷⁴ e come ulteriormente modificato, in vari punti, tra i quali l'introduzione di una serie di altre possibili modalità di verifica, relative soprattutto all'ambito dei luoghi di lavoro, dal [D.P.C.M. 12 ottobre 2021](#)⁷⁵. Si ricorda che, in base al summenzionato D.P.C.M. del 17 giugno 2021⁷⁶, la verifica, in virtù del *QR Code* presente sul certificato, si limita ad accertare la sussistenza di una certificazione in corso di validità, nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario, con esclusione dell'acquisizione - da parte del dispositivo di lettura del *QR Code* - degli altri dati personali contenuti nel certificato (tra i quali anche la situazione soggettiva attestata dal certificato e inerente alla vaccinazione, alla guarigione o al test⁷⁷); tale operazione è possibile anche in base alla

⁷⁴ Quest'ultimo ha introdotto un sistema di controllo da remoto per le scuole statali del sistema nazionale di istruzione, controllo da svolgere prima dell'accesso del personale scolastico alla struttura e con limitato riferimento al personale che debba essere in servizio in quel determinato giorno. Per tale sistema di controllo sussistono le stesse limitazioni dei dati rilevabili previste dalla modalità generale di verifica in oggetto; riguardo a tali limitazioni, cfr. *infra*.

Si ricorda che (come previsto dalla disciplina procedurale di cui al citato articolo 9, comma 10) anche il [D.P.C.M. suddetto del 10 settembre 2021](#) è stato emanato previo [parere](#) del Garante per la protezione dei dati personali (parere espresso il 31 agosto 2021); riguardo al precedente [parere](#), espresso il 9 giugno 2021 dal medesimo Garante sul [D.P.C.M. del 17 giugno 2021](#), cfr. *infra*, nelle note.

⁷⁵ Anche il [D.P.C.M. suddetto del 12 ottobre 2021](#) (come previsto dalla summenzionata disciplina procedurale) è stato emanato previo [parere](#) del Garante per la protezione dei dati personali (parere espresso l'11 ottobre 2021).

⁷⁶ Cfr. *ivi*, in particolare, l'articolo 13, comma 1 - come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *m*), del citato [D.P.C.M. del 12 ottobre 2021](#) - e l'allegato B, paragrafo 4 (nella versione dell'allegato B sostituita dal citato D.P.C.M. del 12 ottobre 2021).

⁷⁷ Si ricorda che il [provvedimento di avvertimento del Garante per la protezione dei dati personali del 23 aprile 2021](#) aveva ammesso che il futuro sistema di rilevazione tramite il *QR Code* consentisse l'accertamento della data di scadenza del certificato (senza rilevamento della fattispecie alla base del certificato). Tale possibilità, secondo il citato provvedimento di avvertimento (cfr. *ivi* al paragrafo 3), non avrebbe contrastato con il principio di minimizzazione dei dati personali - principio, come detto, posto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera *c*), del [regolamento \(UE\) 2016/679](#) -. Tuttavia, il citato [D.P.C.M. 17 giugno 2021](#) non prevede tale possibilità - come rilevato anche nel parere sul relativo schema di decreto espresso dal medesimo Garante ([parere](#) espresso il 9 giugno 2021) -. Si ricorda, in ogni caso, che eventuali forme di controllo *una tantum*, basate sulla rilevazione della data di scadenza del certificato, precluderebbero la verifica puntuale (tramite il *QR Code*) che il soggetto non abbia nel frattempo contratto un'infezione (o una nuova infezione) da virus SARS-CoV-2; tale profilo è stato rilevato, in via generale, anche dagli atti summenzionati del Garante.

presentazione di una versione cartacea del medesimo certificato recante il *QR Code*.

Nell'ambito della verifica mediante rapporto diretto tra verificatore ed interessato - nella quale la rilevazione suddetta del *QR Code* avviene mediante impiego, da parte del verificatore, dell'*App VerificaC19* -, l'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità, ai fini della verifica di corrispondenza dei suddetti dati anagrafici⁷⁸; in merito, la [circolare](#) del Ministero dell'interno del 10 agosto 2021, prot. n. 15350/117/2/1, afferma che la richiesta da parte del verificatore è fatta su base discrezionale e che comunque essa è necessaria quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione⁷⁹.

Come accennato, le novelle di cui al [D.P.C.M. del 12 ottobre 2021](#) hanno introdotto la possibilità di altre modalità di verifica - in alternativa a quella suddetta -, aventi anch'esse come oggetto esclusivamente la rilevazione del *QR Code*. Tali modalità sono contemplate con riferimento alle verifiche relative all'accesso ai luoghi di lavoro e con limitato riferimento al personale di cui sia previsto l'accesso ai medesimi luoghi nel giorno di svolgimento della verifica; tuttavia, per una delle modalità previste - rappresentata dall'integrazione nei sistemi di controllo degli accessi (quali i sistemi di rilevazione delle presenze) delle funzionalità di verifica del possesso di un certificato verde COVID-19 (sempre mediante la lettura del

⁷⁸ Cfr. l'articolo 13, comma 4, del [D.P.C.M. 17 giugno 2021](#) - nonché il suddetto allegato B, paragrafo 4, dello stesso D.P.C.M., nella versione dell'allegato B sostituita dal citato [D.P.C.M. del 12 ottobre 2021](#) -. Il comma 5 dello stesso articolo 13, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del citato D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, specifica che tale attività di verifica dell'identità "non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma", ad eccezione di quelli strettamente necessari per l'applicazione, in ambito lavorativo, delle conseguenze relative all'impossibilità di svolgimento della prestazione lavorativa per mancanza di possesso di un certificato verde COVID-19 - in assenza di esenzione per controindicazione alla vaccinazione -, nonché delle conseguenze relative all'eventuale violazione del divieto di accesso al luogo di lavoro in mancanza dei medesimi presupposti.

In ogni caso, a prescindere dalla modalità di verifica impiegata, vige il divieto di conservare il *QR code* rilevato, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori - rispetto a quelle proprie della verifica e a quelle suddette relative all'ambito lavorativo - le informazioni rilevate dalla lettura del *QR code* e le informazioni fornite in esito ai controlli (comma 13 dell'articolo 13 del D.P.C.M. del 17 giugno 2021 - comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del D.P.C.M. del 12 ottobre 2021 -).

⁷⁹ La suddetta [circolare](#) del 10 agosto 2021 rileva che in ogni caso la verifica dell'identità del soggetto deve essere svolta con modalità che tutelino la riservatezza della persona nei confronti di terzi.

Si ricorda, in generale, che il citato [D.P.C.M. 17 giugno 2021](#) è stato emanato previo [parere](#) del Garante per la protezione dei dati personali ([parere](#) espresso, come detto, il 9 giugno 2021). Sul profilo della verifica dell'identità del soggetto, il medesimo Garante, nella [risposta](#), formulata il 10 agosto 2021, ad un quesito, ha confermato la legittimità della disciplina in oggetto.

suddetto *QR Code*⁸⁰) -, si prevede che il medesimo pacchetto di sviluppo per applicazioni - il quale è rilasciato dal Ministero della salute con licenza *open source* - possa essere utilizzato anche da altri verificatori (per ambiti diversi dai luoghi di lavoro).

Le altre possibili modalità in oggetto consistono in varie forme di interrogazione da remoto⁸¹, esperibili esclusivamente da parte dei soggetti preposti alla verifica per conto del datore di lavoro (e concernenti esclusivamente, come detto, il personale di cui sia previsto l'accesso al luogo di lavoro nel giorno medesimo di svolgimento della verifica). In relazione all'eventuale svolgimento di una di queste ultime modalità:

- il personale interessato dal medesimo processo di verifica deve essere opportunamente informato, da parte del proprio datore di lavoro, sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale⁸²;
- qualora l'interessato non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell'accesso al luogo di lavoro⁸³.

Inoltre, **alcune modifiche approvate dal Senato** - con l'integrazione, rispettivamente, del testo del **comma 1, capoverso 5, dell'articolo 1** e del **comma 1, capoverso 5, del presente D.L. n. 127** - di prevedere che i lavoratori, pubblici e privati, possano richiedere di consegnare al proprio datore copia del certificato verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per l'intero periodo di validità dello stesso. Tenuto conto che tale previsione ha per oggetto non solo il *QR Code*, ma l'intera certificazione (nella quale sono comprese la fattispecie sottostante alla generazione del

⁸⁰ Lettura che avviene mediante collegamento dei suddetti sistemi con la "Piattaforma nazionale *digital green certificate* (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19" (di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del citato D.L. n. 52 del 2021). Il collegamento avviene mediante impiego di un pacchetto di sviluppo per applicazioni, che è rilasciato dal Ministero della salute con licenza *open source* (cfr. anche *infra*, al riguardo).

⁸¹ Cfr. i commi da 10 a 13 e 15 dell'articolo 13 del citato D.P.C.M. del 17 giugno 2021 e il relativo allegato H - sia i commi sia l'allegato suddetti sono stati inseriti dal [D.P.C.M. del 12 ottobre 2021](#) -. In tale ambito, riguardo alla possibilità di verifica tramite un supporto assicurato dall'INPS, cfr. anche i [messaggi dell'INPS n. 3589 del 21 ottobre 2021](#) e [n. 3768 del 3 novembre 2021](#).

⁸² Ai sensi del comma 7 dell'articolo 15 del citato D.P.C.M. del 17 giugno 2021 - comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del citato [D.P.C.M. del 12 ottobre 2021](#) -. Tale comma richiama gli articoli 13 e 14 del citato [regolamento \(UE\) 2016/679](#), relativi, rispettivamente, alle informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato e a quelle da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso quest'ultimo.

⁸³ Ai sensi del citato comma 15 dell'articolo 13 del D.P.C.M. del 17 giugno 2021 - comma inserito dal citato articolo 1, comma 1, lettera q), del [D.P.C.M. del 12 ottobre 2021](#) -.

certificato e la data di scadenza di quest'ultimo), *si consideri l'opportunità di una valutazione alla luce del suddetto principio di minimizzazione dei dati*⁸⁴ *nonché di una definizione delle modalità di successiva cancellazione dei dati. Si valuti altresì di chiarire se il datore di lavoro sia tenuto a successivi controlli a campione*, al fine di verificare, in base al QR Code (facente parte del certificato), che non sia subentrato un caso di positività del soggetto al virus SARS-CoV-2. Considerato che la novella di cui al **comma 1, capoverso 1, dell'articolo 1 del presente D.L. n. 127** fa salve le norme specifiche - poste dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del citato D.L. n. 52 del 2021 - sull'accesso alle strutture concernenti i servizi educativi per l'infanzia, l'istruzione, la formazione professionale, l'università e la formazione superiore e che tali norme, per le modalità di verifica del possesso del certificato verde COVID-19, fanno rinvio ai suddetti decreti del Presidente del Consiglio, *si valuti l'opportunità di chiarire se la modalità di consegna della copia cartacea sia applicabile anche per l'accesso alle suddette strutture.*

Si ricorda inoltre che, in base al comma 10 del citato articolo 9 del D.L. n. 52 del 2021, e successive modificazioni, sono valide - ai fini dell'impiego per i casi per i quali sia richiesto il possesso di un certificato verde COVID-19 - anche le certificazioni - inerenti alle fattispecie che possono generare un certificato verde COVID-19 - rilasciate da parte dei soggetti competenti in relazione alla singola fattispecie sottostante, certificazioni che sono prive del suddetto QR Code⁸⁵; al riguardo, la disposizione di rango secondario inserita dal citato [D.P.C.M. del 12 ottobre 2021](#)⁸⁶, richiamando il suddetto articolo 9, comma 10, specifica che il ricorso a queste altre certificazioni (che possono essere in formato digitale o cartaceo) è ammesso nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC⁸⁷ (naturalmente anche il ricorso a tali certificazioni è da escludere qualora siano superati i termini temporali di validità previsti per la relativa fattispecie sottostante⁸⁸)⁸⁹.

⁸⁴ Principio, come detto, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del [regolamento \(UE\) 2016/679](#).

⁸⁵ Anche se la norma di cui al suddetto comma 10 fa riferimento alle sole certificazioni rilasciate a decorrere dalla data (23 aprile 2021) di entrata in vigore del citato D.L. n. 52, si devono ritenere comprese nella medesima norma anche le certificazioni di guarigione rilasciate in data anteriore, le quali sono valide (per una durata di sei mesi, decorrenti dalla data indicata nella certificazione) ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 dello stesso D.L. n. 52.

⁸⁶ La disposizione è stabilita dal comma 14 dell'articolo 13 del citato D.P.C.M. 17 giugno 2021, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del suddetto [D.P.C.M. del 12 ottobre 2021](#).

⁸⁷ Riguardo a tale piattaforma, cfr. *supra*, in nota.

⁸⁸ Riguardo ai termini temporali di validità, cfr. la parte della presente scheda intitolata "Tipologie di certificazioni verdi COVID-19 e relativa durata e norme europee relative alle certificazioni in oggetto".

⁸⁹ Si ricorda che un'altra norma di chiusura, relativa al settore scolastico e universitario ed agli altri ambiti relativi ai settori dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, è posta dal

Articolo 6 (Misure urgenti per lo sport)

L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che le **somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi** connesse all'emergenza da COVID-19 (secondo quanto disposto dall'articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), **ma non utilizzate, sono riassegnate al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e - a seguito di una modifica introdotta al Senato -, al Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n.178 del 2020** (in luogo del «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale» previsto nel testo originario del DL).

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi del citato art.44 del DL n.73 del 2021, è stato demandato a Sport e salute S.p.A.⁹⁰ il compito di corrispondere, per il corrente anno, un'indennità *una tantum*, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nell'anno di imposta 2019, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, nel rispetto di un limite di spesa pari a 220 milioni di euro per il 2021.

Il comma 13 dell'art.44 prevede che le somme trasferite alla società Sport e salute S.p.A. ai fini del pagamento delle predette indennità e non utilizzate siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021.

L'articolo in commento - vigente (come del resto le restanti disposizioni del presente decreto-legge) dal 22 settembre, quindi successivamente alla richiamata data del 15 settembre contenuta nel comma 13, disposizione oggetto di deroga esplicita - prevede che i predetti importi non utilizzati (evidentemente entro il medesimo 15 settembre) **siano riversati, entro il 15**

comma 1-ter del citato articolo 9-ter del D.L. n. 52; tale norma è sostanzialmente assorbita dalle disposizioni suddette.

⁹⁰ Sport e salute è una società per azioni istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge n.138 del 2002, come modificato dall'articolo 1, comma 629, della legge n.145 del 2018 (in precedenza detta società era denominata Coni Servizi SpA, strumento di cui si avvaleva il CONI per l'espletamento dei propri compiti istituzionali). Ai sensi dell'articolo 4 dello proprio statuto, essa produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.

ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere così riassegnati:

i) per il cinquanta per cento al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Con la richiamata legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 369), al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano, è stato istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano». Ad esso sono state attribuiti 12 milioni di euro per l'anno 2018, 7 milioni di euro per l'anno 2019, 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale e di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; sostenere la maternità delle atlete non professioniste; garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.

Le modalità di riparto delle risorse sono stabilite, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

ii) per il restante cinquanta per cento, a seguito di una modifica introdotta al Senato, al Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, di cui all'articolo 1, comma 561, della legge di bilancio per il 2020 (legge n.178 del 2020).

Il richiamato fondo è diretto a potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e a ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico.

Il fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I criteri di gestione delle suddette risorse sono demandate ad un decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport.

Come detto, nel testo originario era previsto, in luogo del Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, il «**Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale**» di cui all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Si ricorda che detto Fondo è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il richiamato articolo 217 del decreto-legge n.34 del 2020, con la finalità di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Fondo è alimentato (nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno successivo) con una quota, pari allo 0,5 per cento, del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere (anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali) al netto della quota riferita all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

Con [decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020](#) sono stati individuati i criteri di gestione del richiamato Fondo.

Articolo 7 **(Contact Center per le certificazioni verdi Covid-19)**

L'**articolo 7** trasferisce al Ministero della salute il servizio di '*contact center*' per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, stanziando a tal fine un aggiuntivo finanziamento di 3 milioni di euro.

La disposizione novella l'articolo 1, comma 621-*bis* della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

Si tratta di comma lì introdotto successivamente, dall'articolo 12, comma 3 del decreto-legge n. 105 del 2021 (è il decreto-legge che ha disposto l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale per rischio sanitario da Covid-19, ha ridefinito i parametri di rischio su cui commisurare i 'colori' delle regioni ed ha dettato disposizioni circa l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 quale condizione di accesso ad alcuni luoghi).

La disposizione recata dal decreto-legge n. 105 - che qui si viene a novellare - attribuiva alla competente alla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri⁹¹, il **servizio di assistenza tecnica (mediante risposta telefonica o di posta elettronica) per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19**.

La novella attribuisce tale servizio al **Ministero della salute**.

Insieme specifica che tale servizio è da intendersi quale **supplementare rispetto a quello di *contact center* reso dal numero di pubblica utilità 1500**. Questo, anche ai fini "dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali".

Qui si fa riferimento all'ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile n. 645 del 3 agosto 2020, la quale ha autorizzato il soggetto attuatore del Ministero della salute (ossia il Segretario generale del medesimo Ministero, in quanto nominato tale con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, così come integrato dal decreto rep. n. 532 del 18 febbraio 2020) ai fini del

⁹¹ Dal 2019 è istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento è la struttura di supporto al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, a fini di promozione e coordinamento delle azioni del Governo volte alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali. Il Dipartimento dà attuazione alle direttive del Ministro in materia e assicura il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale.

superamento del contesto emergenziale, ad affidare in *outsourcing*⁹² per il potenziamento del Servizio 1500 - numero di pubblica utilità, relativo all'infezione da nuovo coronavirus Covid-2019 - un servizio di *contact center* di primo livello composto da un massimo di 200 postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi (termine poi prorogato, al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 4 di analoga ordinanza n. 786 del 31 luglio 2021)⁹³.

Ancora, l'articolo in esame destina al servizio di assistenza tecnica mediante risposta telefonica o di posta elettronica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, ora traslato al Ministero della salute, un incremento dello stanziamento, finora pari ad 1 milione (secondo la previsione citata del decreto-legge n. 105). Esso diviene pari a complessivi 4 milioni, dunque con un **incremento di 3 milioni**.

Siffatte risorse sono attinte mediante corrispondente riduzione (per 3 milioni dunque) dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio 2021-23 (in Tabella A) sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

Quanto alle certificazioni verdi COVID-19 di cui tratta la disposizione, esse sono le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 ovvero la guarigione dall'infezione ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus.

Sono state previste dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (all'articolo 9), con una diversa durata a seconda della tipologia (ed è proiezione temporale su cui hanno poi inciso successivi provvedimenti: cfr. la scheda di lettura relativa all'articolo 5 del presente decreto-legge) e con obbligatorietà ai fini dell'accesso ad un novero di luoghi ed attività (ampliato anch'esso da successivi provvedimenti).

⁹² In una fase iniziale il Ministero della Salute ha stipulato (27 marzo 2020) un contratto a titolo gratuito relativo al supporto al servizio di pubblica utilità 1500; successivamente è stato sottoscritto apposito contratto (CIG 8223714779, stipulato ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 50 del 2016), con il quale è stato affidato il servizio di *contact center* relativo alle attività del numero verde 1500 per la gestione dell'emergenza dovuta al Covid-19, alla società Almamiva Contact S.p.A. (per un periodo iniziale di due mesi, dal 28 febbraio al 27 aprile 2020, poi prorogato).

⁹³ La medesima ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile n. 645 del 2020 autorizzava il soggetto attuatore a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di trentotto unità, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza.

Articolo 8

(Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative)

L'**articolo 8** ha stabilito che, **entro il 30 settembre 2021**, il Comitato tecnico-scientifico – previsto dall'[Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020](#) – dovesse esprimere il proprio **parere** sulle misure di **distanziamento, capienza e protezione** nei luoghi nei quali si svolgono **attività culturali, sportive, sociali e ricreative**, in vista dell'adozione di **ulteriori misure** e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19, di cui all'art. 9 del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), e dell'evoluzione della campagna vaccinale.

Al riguardo, si ricorda che, successivamente, è intervenuto il **D.L. 139/2021** che ha ridefinito la disciplina relativa allo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative nelle zone bianche e gialle (per approfondimenti, si veda il [Dossier del Servizio Studi n. 486 del 15 ottobre 2021](#)).

Articolo 8-bis
(Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico)

L'**articolo 8-bis**, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che, per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, si applicano, quanto all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, le disposizioni previste per lo svolgimento delle attività didattiche.

Sostanzialmente, si prevede, dunque, che, per lo svolgimento delle attività indicate, le certificazioni verdi COVID-19⁹⁴:

- non devono essere possedute ed esibite dagli studenti;
- devono essere possedute ed esibite dal personale scolastico per l'accesso a locali diversi dagli edifici scolastici in cui si svolgono le stesse attività, nonché da chiunque – diverso dagli studenti – acceda alle strutture scolastiche per lo svolgimento delle stesse attività.

Al riguardo, si ricorda, anzitutto, che, in base all'art. 9-ter del **D.L. 52/2021** (L. 87/2021) – introdotto dall'art. 1, co. 6, del **D.L. 111/2021** (L. 133/2021) – dal 1° settembre al **31 dicembre 2021** deve essere **in possesso** di una di tali certificazioni ed **esibirla**, per quanto qui interessa, il **personale scolastico** del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP).

In base all'art. 9-ter.1 – anch'esso introdotto dall'art. 1, co. 6, del D.L. 111/2021 (L. 133/2021) – le stesse certificazioni sono richieste a **chiunque acceda** a tutte le strutture degli istituti indicati, mentre **non sono richieste agli studenti**.

Si ricorda, inoltre, che, in base all'art. 5 dello stesso **D.L. 52/2021** (L. 87/2021) – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 1, lett. a), n. 1), del **D.L. 139/2021** – sia in zona bianca che in zona gialla l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali è consentito solo a soggetti in possesso di una delle stesse certificazioni.

⁹⁴ Si tratta delle certificazioni di cui all'art. 9 del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), ossia certificazioni comprovanti l'avvenuta vaccinazione o la guarigione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare (anche su campione salivare) o antigenico rapido con risultato negativo.

Da tale obbligo vengono ora, esonerate – limitatamente agli studenti – le attività teatrali in ambito didattico, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, che si svolgono in locali diversi dagli edifici scolastici.

Articolo 9
(Disposizione di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19)

L'**articolo 9** reca **una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19**, al fine di inserire nell'articolo 9, comma 10-*bis*, del [D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87](#), e successive modificazioni, il riferimento alle fattispecie, inerenti agli ambiti lavorativi, previste dalle novelle di cui agli **articoli 1, 2 e 3** del presente D.L. n. 127.

Si ricorda che i certificati verdi COVID-19, in base al principio posto dal citato comma 10-*bis* dell'articolo 9 del D.L. n. 52, rilevano per specifici fini, stabiliti esclusivamente da norme statali di rango legislativo. Tali fattispecie - aventi in genere come limite temporale, implicito od esplicito, la fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19⁹⁵ - sono elencate nel medesimo comma 10-*bis* nonché nell'integrazione al medesimo elenco operata (non in forma di novella) dall'articolo 5, comma 1, del [D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 settembre 2021, n. 133](#).

Riguardo ad un quadro generale della disciplina dei certificati verdi COVID-19, **si rinvia** alla scheda di lettura relativa all'**articolo 5** del **presente decreto**⁹⁶.

⁹⁵ Termine posto al **31 dicembre 2021** dall'articolo 1 del [D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126](#).

⁹⁶ Cfr., in tale scheda, il paragrafo "Quadro di sintesi della disciplina in materia di certificazioni verdi COVID-19".

Articolo 10
(Disposizioni finanziarie)

L'**articolo 10** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame.

Articolo 10-bis **(Clausola di salvaguardia)**

L'articolo 10-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, contiene la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano **compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione**.

La disposizione in commento stabilisce che le norme del decreto-legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, trae invero origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibile alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme (ulteriori) del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando "singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale"⁹⁷.

⁹⁷ Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte afferma che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l'effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.154 e 231 del 2017.

Articolo 11
(Entrata in vigore)

L'**articolo 11** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **22 settembre 2021**.

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 1, comma 1**, del **disegno di legge di conversione** del presente decreto, la medesima legge di conversione (la quale apporta modifiche al decreto-legge) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.